

TITOLO I
COMUNIONI TACITE FAMILIARI

CAPITOLO 1

GENERALITA'

Le norme qui raccolte rappresentano gli usi ai quali fa espresso richiamo l'art. 230 bis, ultimo comma, C.C. introdotto dall'art. 89 della Legge 19.05.1975, n. 151.

CAPITOLO 2

L'IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE E SUA ORGANIZZAZIONE

1. L'impresa familiare coltivatrice, nell'esercizio dell'agricoltura, è una comunione di persone ed eventualmente di beni, destinata alla coltivazione della terra.
E' l'unione spontanea e naturale di persone provenienti da uno stesso ceppo aventi in comune il sangue, il tetto, la mensa, i beni strumentali, il lavoro per la coltivazione della terra, onde ricavarne i mezzi di sussistenza.
2. L'impresa familiare coltivatrice è formata da parenti uniti da vincoli di sangue (jure sanguinis), da affini (jure adfinitatis) in caso di matrimonio di alcuno dei componenti di essa, e da affiliati a questi ultimi equiparati in fatto. Ogni famiglia colonica ha un capo, denominato "reggitore", al quale, per tradizione, è conferita la veste di tacito mandatario e rappresentante della famiglia stessa.
3. L'impresa familiare coltivatrice può essere formata da una sola stirpe - un ascendente con i discendenti - o da più stirpi - più ascendenti con i propri discendenti. Nel primo caso si ha una comunione formata da una sola stirpe, nel secondo caso una comunione formata da più stirpi.
Quando l'impresa è formata da una sola stirpe, essa è rappresentata dall'ascendente, capo famiglia o "reggitore". Quando l'impresa è formata da più stirpi la comunione è rappresentata dal "reggitore" o capo designato dai componenti la comunione, sia espressamente che tacitamente.
4. Nel caso di mancanza di un capo designato, i componenti la famiglia colonica si accordano per nominare il proprio "reggitore".
5. Tutte le imprese familiari coltivatrici sono formate da "contadini" che coltivano direttamente la terra; esse, secondo la consuetudine, vengono distinte in tre grandi categorie: mezzadri, affittuari coltivatori diretti, proprietari coltivatori diretti.

CAPITOLO 3

PATRIMONIO

I. I BENI DELL' IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE

1. L'impresa familiare coltivatrice è formata dai seguenti beni:

- a) beni propri del capo famiglia o capo stipite o capo della stirpe;
- b) beni comuni ai componenti l'impresa;
- c) beni propri dei singoli componenti l'impresa, immessi nella comunione;
- d) beni comuni destinati al consumo familiare.

a) Beni propri del capo famiglia o capo stipite.

2. Il patrimonio del capo famiglia o capo stipite, o dei capi stirpe, rimane loro proprio, anche se conferito per il godimento della comunione. Tale patrimonio proprio originario del capo famiglia, al pari di quello che è rappresentato dalla quota dovutagli nella formazione del patrimonio nuovo, spetta in caso di sua morte ai suoi eredi o legittimi o testamentari, in base alle norme di legge sulle successioni (art. 565 codice civile e segg. per le successioni intestate e artt. segg. per le successioni intestate per la riserva dei diritti ai legittimari).

b) Beni comuni ai componenti la famiglia.

3. Il patrimonio comune è generalmente costituito dalla parte rusticale dei beni posseduti, ma in caso di formazione od acquisto con l'opera o il denaro della comunione, può comprendere miglioramenti o immobili che vengono perciò considerati indipendentemente dall'intestazione. Tale patrimonio, formato, accumulato o "aggiunto" col lavoro degli appartenenti alla famiglia colonica, spetta a costoro in proporzione al lavoro proficuo creativo in relazione al tempo, all'età dei partecipanti, attribuendo una percentuale adeguata a favore del capitale e dei beni originari apportati nella comunione dal capo famiglia o dai capi stirpe come è determinato successivamente.

Alla divisione del patrimonio comune concorrono, per il periodo posteriore al compimento del 65° anno, anche coloro che nonostante l'età siano attivi al lavoro.

4. Se il capo stipite, o i capi delle stirpi, non hanno patrimonio proprio all'epoca della costituzione dell'impresa familiare coltivatrice, tutto ciò che viene messo insieme successivamente è "patrimonio comune nuovo" da suddividere fra coloro che hanno concorso a formarlo, secondo le regole contenute in questa raccolta.

5. Al capitale, o bene, conferito per il godimento nella comunione del capo ceppo, si attribuisce, a titolo di interesse per l'impiego, una percentuale del patrimonio comune nuovo, come specificato successivamente.
6. Pertanto il nuovo ceppo concorre, nella divisione del patrimonio comune nuovo, in forza di due titoli: il primo relativo all'apporto del proprio capitale (reddito di capitale), ed il secondo relativo all'apporto del proprio proficuo lavoro (reddito di lavoro).
7. La porzione di patrimonio nuovo spettante al capo o ai capi stirpe per la somma dei titoli sopra indicati, e cioè reddito di lavoro e reddito di capitale, spetta, in caso di morte del capo o dei capi stirpe, ai rispettivi eredi legittimi o testamentari (così come il patrimonio vecchio) mentre l'altra porzione residua del "patrimonio comune nuovo" spetta ai componenti dell'impresa familiare coltivatrice, secondo i diritti proporzionali creativi di tale patrimonio comune, desunti dal tempo impiegato nel lavoro da ciascun membro, dalla sua età (punti di lavoro), come viene determinato nei capitoli seguenti.
8. I criteri generali da applicare nell'attribuzione del "patrimonio comune nuovo" ai singoli partecipanti partono dal presupposto che possano partecipare a tale riparto soltanto quelli che nella comunione abbiano apportato un "lavoro" proficuo; pertanto restano esclusi i minorati fisici o psichici in modo permanente ed i membri in tenera età, non considerati atti a proficuo lavoro.

c) Beni propri dei singoli componenti l'impresa familiare coltivatrice immessi nella comunione.

9. Il principio generale che regola questi beni è che essi, anche se nel corso della comunione siano stati goduti dai singoli, debbano, al momento della divisione, essere conferiti al patrimonio comune insieme alle rendite percepite; ciò sempre quando l'avente diritto li abbia ottenuti quale compenso di una diminuita efficienza lavorativa. Devono, invece, considerarsi di proprietà esclusiva del singolo quando siano stati ottenuti non a compenso di una diminuita efficienza lavorativa, ma per altra causale.
10. Nel primo caso, pertanto, all'atto della divisione, detti beni personali restano confusi con il patrimonio comune. Nel secondo caso, qualora siano state conferite rendite del singolo in comunione, esse, al momento della divisione, vengono distinte, accumulate ed assegnate all'avente diritto. Questi conserva, come nell'ipotesi precedente, i suoi diritti sul patrimonio comune nuovo.
11. Esempi del primo caso sono la pensione per infortunio sofferto, la pensione di guerra, la pensione per mutilazione, ed il sussidio alle famiglie dei richiamati alle armi a favore della moglie, dei figli e dei collaterali. Esempi del secondo caso sono le eventuali vincite a lotterie, i premi e simili; e, nel matrimonio, il corredo e la dote della sposa.
12. In entrambi i casi ai singoli componenti la comunione spettano i punti di lavoro sul patrimonio comune nuovo.

d) Beni comuni destinati al consumo familiare.

13. Il patrimonio comune, formato dai prodotti dell'annata, frutti pendenti, dal denaro, ecc., e cioè dalle rendite dell'anno e da quanto è stato accumulato per essere destinato ai bisogni alimentari dei singoli componenti l'impresa familiare coltivatrice, va diviso a favore di tutti i partecipanti secondo i principi della "mutualità, della solidarietà e della reciproca assistenza". Esso, quindi, va distribuito a tutti i partecipanti, abili e inabili al lavoro, minori e maggiori di età, capaci ed incapaci fisicamente o psichicamente, sani e malati, giovani e vecchi, etc. Questo diritto alla ripartizione dei beni comuni destinati al consumo familiare, teoricamente uguale per tutti, è dalla consuetudine limitato secondo l'età di chi consuma.
14. Il fondamento razionale della ripartizione per unità di "misura" sta nel principio di dare il reddito dell'annata a favore di coloro che hanno contribuito a crearlo, dividendo in proporzione del contributo alla formazione secondo l'età e secondo le altre regole particolari determinate dall'uso e dalla consuetudine, qui di seguito riportate, senza escludere né gli inabili, né i minorati, né i deficienti, né i vecchi, essendo i diritti teoricamente uguali per tutti, prelevando detto reddito dell'annata dall'ammontare dei prodotti stessi, la cui differenza, se esiste, viene poi divisa tra coloro che hanno lavorato la terra secondo le norme generali della divisione per punti di cui appresso.

II. COMPOSIZIONE, ORIGINE E DESTINAZIONE DEI BENI

a) Beni immobili.

15. I beni immobili vanno assegnati nella divisione ai titolari degli stessi e, in mancanza dei titolari, ai loro eredi e aventi causa, salvo che costituiscano patrimonio nuovo, nel qual caso devono essere assegnati agli aventi diritto.
16. Qualora i beni immobili siano stati conferiti dai loro titolari nella comunione tacita agricola per la coltivazione o per il loro sfruttamento, deve essere loro attribuito un canone d'affitto. Il reddito complessivo depurato del canone, delle spese per il consumo familiare, va diviso fra coloro che hanno concorso a formarlo secondo i criteri più avanti indicati.
17. L'impresa familiare coltivatrice può condurre direttamente il fondo di proprietà del capo stirpe o di uno dei familiari, o dei capi stirpe o più familiari, tra loro. In tal caso tra gli uni, in veste di proprietario, e gli altri, in veste di coltivatori, si creano due rapporti che è necessario distinguere. Il primo è un rapporto di affittanza e per esso il titolare ovvero i titolari fanno propri i canoni di affitto di spettanza della proprietà e ne sostengono i relativi oneri di indole generale (imposte, tasse, tributi, contributi), che fanno carico a quest'ultima secondo il rapporto di conduzione. Il secondo è un rapporto d'impresa e per esso i partecipanti fanno propri collettivamente i redditi sostenendo quegli oneri (tasse, contributi, ecc.) che non

siano per contratto, per legge o per consuetudine, a carico della parte dominicale, ma siano esclusivamente a loro carico.

18. L'impresa familiare coltivatrice, può, inoltre, assumere in affitto da terzi estranei il fondo che lavora direttamente e, qualora si proceda allo scioglimento, essa continua ad essere obbligata a pagare il canone convenuto e ad assumere solidalmente e individualmente tutte le obbligazioni del contratto nei confronti del concedente.
19. Nessuno può abbandonare il fondo prima della scadenza dell'anno agrario senza il consenso della comunione. In caso di inosservanza l'inadempiente non può ritirare quanto gli spetta di diritto, né partecipare all'assegnazione dei prodotti destinati al consumo familiare finché non è regolata la pendenza del risarcimento dei danni cui è tenuto.

b) Beni mobili.

20. Comprendono gli attrezzi, i mobili di casa, le suppellettili, la biancheria, le stoviglie, il denaro, i titoli, ecc.
21. Essi o appartengono al capo stirpe o appartengono ai capi stirpe o sono di proprietà della comunità o sono di proprietà dei singoli componenti come bene personale o appartengono, infine, insieme all'una e all'altra delle categorie citate. Secondo la loro origine essi si assegnano o al capo stirpe o ai compartecipanti alla comunione possibilmente in natura per "quota", proporzionata al lavoro proficuo, come indicato successivamente.

c) Pertinenze o beni fissi per destinazione o per l'uso cui sono destinati.

22. Detti beni comprendono il capitale bestiame, le sementi, gli utensili vari, i mangimi, le macchine, gli attrezzi, i foraggi, le stime coloniche, ecc.
23. Tali pertinenze appartengono al compartecipante, in tutto o in parte, o appartengono alla comunità, in tutto o in parte, secondo i principi già enunciati. In relazione alla loro origine essi vengono assegnati esclusivamente al capo ceppo o capo stirpe, o, in proporzione, ai compartecipanti della comunione, con le norme in appresso indicate.

CAPITOLO 4

DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI

1. Il momento più delicato per la regolamentazione definitiva di tutti i rapporti concernenti l'impresa familiare coltivatrice si ha allo scioglimento della stessa.

2. La durata dell'impresa familiare coltivatrice è indefinita: essa dura tanto quanto la si vuole far durare dai compartecipanti. Difatti ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento purché dia disdetta nei termini fissati dagli usi.
3. Lo scioglimento dell'impresa familiare coltivatrice dipende da un atto volontario. La morte del capo stirpe, del capo famiglia, del reggitore può dare occasione allo scioglimento dell'impresa familiare coltivatrice, ma non ne è causa diretta ed immediata.
4. Qualunque sia il motivo per cui una impresa familiare coltivatrice giunge allo scioglimento, è necessario in tale momento fissare le norme regolatrici per l'attribuzione del patrimonio ai singoli aventi diritto, secondo l'origine dei beni, la loro composizione e destinazione.
5. Tutti i componenti dell'impresa familiare coltivatrice hanno diritto di partecipare alla divisione del patrimonio e all'attribuzione dei beni di consumo familiare.
6. Se lo scioglimento avviene in conseguenza del decesso del capo stipite, il patrimonio totale da dividere tra i compartecipanti si compone:
 - a) dei beni propri del capo stipite (patrimonio vecchio) aumentati della quota di patrimonio nuovo di sua competenza quale utile per l'uso del suo patrimonio vecchio immesso nella comunione di cui alle norme in appresso e dalla quota di patrimonio comune a lui assegnata per lavoro proficuo, sempre secondo le norme consuetudinarie successivamente indicate, oltre alla quota dei beni di consumo di sua competenza e agli altri diritti di appartenenza per l'anno successivo allo scioglimento. Tutti i suddetti beni spettano ai suoi eredi secondo le norme di legge o testamentarie, rispettati in ogni caso i diritti di riserva o di legittima;
 - b) dei beni comuni ai componenti l'impresa familiare coltivatrice;
 - c) dei beni intestati personalmente ai singoli componenti l'impresa familiare coltivatrice ma di ragione della comunione;
 - d) dei beni comuni destinati al consumo familiare.
7. Se invece lo scioglimento avviene per il diritto competente ad ogni compartecipante di chiedere la divisione del patrimonio dell'impresa familiare coltivatrice (art. 1111 codice civile), il patrimonio totale da dividere è costituito:
 - a) da quello proprio del capo stipite o capo ceppo (patrimonio originario o vecchio) formato da beni immobili, in quanto ne facciano parte, mobili, scorte vive e morte, pertinenze, ecc. che viene a lui assegnato;
 - b) da quello comune, creato dal lavoro proficuo dei singoli partecipanti all'impresa (patrimonio successivo o nuovo), che si attribuisce secondo la percentuale di cui in seguito, a favore del capitale proprio, originario del capo stipite, e il resto, o tutto se il capitale vecchio non esisteva, ai singoli creatori

di questo capitale nuovo in base ai coefficienti di età, di tempo, di lavoro, e di durata del rapporto di lavoro, come precisato in seguito;

- c) da quello proprio personale da togliersi dal compendio o cumulo o dalla massa e da assegnarsi al singolo titolare di tale patrimonio;
- d) da quello prodotto nell'ultimo anno di lavoro dell'impresa familiare coltivatrice.

CAPITOLO 5

DIVISIONE - RECESSO - SCIoglimento ED ALLONTANAMENTO

1. Il "partitore" è il tecnico iscritto ai rispettivi albi professionali che procede alla divisione dei beni dell'impresa familiare coltivatrice su richiesta delle parti.
2. Prima di procedere alla divisione, il tecnico incaricato di essa deve accertare la composizione, l'origine e la destinazione dei beni che costituiscono il patrimonio dell'impresa familiare coltivatrice che si divide, onde poterli assegnare ai singoli componenti l'impresa o al comune patrimonio, secondo i rispettivi diritti e le particolari spettanze.
3. Il tecnico incaricato della divisione è scelto di comune accordo tra le parti interessate che, normalmente, devono rilasciargli un incarico scritto senza formalità di procedura.
4. In caso di divergenza tra le parti nella scelta del tecnico di comune fiducia, ciascuna delle parti può eleggerne uno di fiducia per proprio conto, e nel caso di disaccordo tra gli stessi periti, si procede a norma di legge con la scelta del terzo perizore nella categoria dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
5. La divisione può seguirsi col sistema dell'amichevole reciproca assegnazione o attribuzione, o col sistema dell'estrazione a sorte.
6. Quando fra i condividenti si procede all'assegnazione a sorte dei lotti, i condividenti stessi si accordano preventivamente sul valore da attribuire a ciascun lotto, provvedendo, se del caso, ad opportuni conguagli diretti al fine di stabilire la equivalenza fra i vari lotti.
 - a) Nel procedere all'esame della situazione dell'impresa familiare coltivatrice il "partitore" deve innanzi tutto accertare se i componenti la comunione sono giuridicamente capaci di obbligarsi, tenendo altresì presenti le norme sancite nel codice civile relativamente alla rappresentanza dei minori e all'amministrazione dei loro beni (artt. 320 - 331 codice civile) nonché quelle concernenti la tutela dei minori stessi (artt. 343 - 344 e segg. codice civile) e quelle riguardanti le persone che devono essere interdette o che possono essere inabilitate (artt. 414 e segg. codice civile).

- b) E' anche cura del tecnico incaricato della divisione di accertarsi che a tutti i membri della famiglia sia usato uguale trattamento per quanto riguarda vestiti, calzature, letto e biancheria. Qualora il tecnico noti delle sperequazioni provvede ad eliminarle in via equitativa attingendo alla cassa comune.
7. Da quanto si è esposto fin qui si rileva che, all'atto dello scioglimento della comunione, il patrimonio totale della famiglia può essere costituito dai seguenti cespiti:
- patrimonio vecchio od originario;
 - patrimonio nuovo o successivo;
8. La divisione è preceduta dalla compilazione dell'inventario del patrimonio suddiviso nei cespiti sopraindicati e dalla fissazione della data di inizio della comunione e delle sue vicende.
9. E' necessario, inoltre, che il tecnico che procede alla divisione tenga conto, nel computo del patrimonio, delle passività che deve imputare ai diversi cespiti cui esse si riferiscono.
10. La valutazione dei beni viene effettuata secondo il valore di mercato al momento dello scioglimento della comunione. Le passività in denaro vanno calcolate al loro valore nominale.

I. PATRIMONIO VECCHIO E SUE PERTINENZE

11. Il patrimonio "vecchio" (od originario) è costituito dal complesso dei beni immobili e passività inerenti, dei beni mobili, delle pertinenze, del denaro e di quant'altro proprio del reggitore, del capo famiglia, del capo stirpe o ceppo oppure dei capi stirpe, immesso nella conduzione dell'azienda agricola per cui è sorta l'impresa familiare avente per oggetto l'esercizio di attività agricole.
12. Al patrimonio vecchio immesso nella comunione e così compreso nel ciclo produttivo del patrimonio comune nuovo, ossia del patrimonio successivamente formato dal lavoro dei singoli componenti dell'impresa familiare coltivatrice, viene attribuita una quota del patrimonio nuovo, proporzionale all'ammontare del patrimonio vecchio.
13. Il compendio del patrimonio vecchio (originario), determinata dal "partitore", viene assegnato esclusivamente al capo stirpe o ai capi stirpe.
14. Al patrimonio vecchio (originario) si aggiunge la quota del patrimonio nuovo e suoi accessori secondo il titolo da cui promana; titolo che è:
- a) di accrescimento, rappresentato da quanto il patrimonio nuovo deve al patrimonio vecchio per il concorso che quest'ultimo ha dato nella formazione

del patrimonio nuovo, quota determinata in percentuale di entità adeguata all'apporto sul valore del patrimonio medesimo.

- b) di lavoro, rappresentato da quanto spetta al capo stirpe per compenso tanto dell'opera manuale, quanto dell'attività direttiva ed intellettuale da lui prestate nella formazione del capitale nuovo e cioè il compenso all'incremento patrimoniale dovuto alla propria attività, quota che si liquida a punti di lavoro e che tanto per l'uomo che per la donna è rappresentato dal coefficiente 3;
15. All'atto dello scioglimento dell'impresa familiare coltivatrice, pertanto, al capo stirpe compete:
- a) l'intero patrimonio vecchio di sua ragione;
 - b) la percentuale sul patrimonio nuovo, che non può eccedere il 20%;
 - c) il compenso a punti di lavoro dell'opera manuale prestata dal capo stirpe nella formazione del patrimonio nuovo;
16. Il complesso di tutti gli elementi che compongono il patrimonio del capo stirpe, al momento dello scioglimento della comunione, spetta a lui, se vivente, o ai suoi eredi od aventi causa, secondo le norme di diritto in materia successoria legittima o testamentaria.
17. Resta fermo, in ogni caso, il principio generale per cui quando si procede all'assegnazione per punti di lavoro, tutte le assegnazioni vanno fatte solamente a vantaggio di chi ha effettivamente lavorato.

II. PATRIMONIO NUOVO

18. Il patrimonio nuovo è costituito dal complesso di beni che si è venuto formando dall'inizio dell'impresa familiare coltivatrice fino all'anno dello scioglimento, ma comunque non prima dell'11.11.1945, mediante l'apporto del capitale vecchio e il lavoro proficuo dei singoli partecipanti alla comunione.
In altre parole, il patrimonio nuovo è rappresentato dalla differenza fra il patrimonio totale della comunione, accertato all'anno dello scioglimento, e il patrimonio vecchio.
19. Il patrimonio nuovo può comprendere beni immobili, miglioramenti e investimenti fondiari, beni mobili, pertinenze, denaro, bestiame, attrezzi, macchine, crediti verso terzi, ecc.
20. Il patrimonio nuovo come sopra formato, ai fini della divisione, che si effettua per punti di lavoro, deve essere:
- depurato delle passività accertate;

- diminuito dell'ammontare complessivo di quanto percepito a titolo personale dai singoli partecipanti alla comunione e non avente relazione con le normali prestazioni dovute dai predetti (doti delle spose, compenso medaglia al valore, vincite al lotto);
- diminuito delle quote matrimoniali di cui al successivo punto a);
- diminuito della quota spettante al capitale vecchio per l'impiego di esso nella formazione del nuovo, quota da determinare adeguatamente, e che non potrà superare il 20% del patrimonio nuovo.

21. Il capitale nuovo come sopra residuo va diviso per punti di lavoro fra tutti coloro che hanno concorso a formarlo.

a) Quote matrimoniali.

22. E' consuetudine provvedere al matrimonio del così detto "figlio di famiglia", maschio o femmina, con una quota di denaro a carico dell'impresa familiare coltivatrice e da prelevare sul patrimonio comune o nuovo.
23. Sia le spese sia la quota matrimoniale sono proporzionate al costume e alle possibilità dell'impresa familiare coltivatrice.
24. Nel caso non vi sia disponibilità di patrimonio nuovo, il prelievo della quota e delle spese viene effettuato sul denaro dell'ultimo anno e, in sua mancanza, sul patrimonio vecchio, se esiste.
25. A tutti coloro che si sposano in famiglia prima di compiere il 18° anno di età, spetta l'intera quota matrimoniale, con le relative spese, abbiano o meno maturato tutti i sestanti di quota di loro competenza. In ogni caso, gli sposi di età compresa tra i 15 e i 18 anni, in qualsiasi momento avvenga il matrimonio, non acquisiscono alcun diritto ai punti di lavoro finché non abbiano compiuto i 18 anni e solo successivamente, dal 18° anno in poi, hanno diritto ai punti di lavoro competenti, in quanto la quota matrimoniale sta a compenso della cessazione dei punti di lavoro che sarebbero stati di loro competenza per il detto periodo.

a) Punti di lavoro.

26. Il patrimonio nuovo da dividere per punti di lavoro, determinato come più sopra detto, viene diviso fra tutti coloro che hanno concorso a formarlo, secondo l'età e gli anni di lavoro.
Pertanto a ciascun membro dell'impresa familiare coltivatrice viene assegnato il punteggio della tabella in seguito riportato, da moltiplicare per il numero degli anni (esclusi quelli che vanno dal 15° anno al 18° eventualmente, compensati con la quota matrimoniale di cui sopra), per i quali il partecipante ha lavorato alla formazione del patrimonio nuovo comune.

- Dall'inizio del 19° anno, per ogni anno di lavoro per coloro a cui viene assegnata la quota matrimoniale, per gli altri dal 15° anno

3

Il totale dei punteggi spettante a tutti i componenti l'impresa rappresenta il divisore del patrimonio comune. A ciascuno spetta la quota di patrimonio in ragione del proprio punteggio.

27. I punti di lavoro spettano per intero anche a coloro i quali abbiano prestato la loro opera in misura ridotta per causa di ferite o per altre cause che producano una minore capacità di lavoro, purché essi abbiano immesso nella comunione il compenso loro dovuto per tale diminuita capacità lavorativa. Qualora invece abbiano goduto direttamente tali compensi, essi per poter percepire integralmente i punti di lavoro di loro competenza, devono immettere nella comunione i compensi stessi.

La determinazione delle spettanze di ciascun componente viene eseguita dal "partitore".

Il medesimo criterio si adotta pure nel caso di morte del partecipante alla comunione che si sia trovato nelle predette condizioni di minorata capacità lavorativa.

Il partitore deve pure tenere calcolo della minorata capacità lavorativa di coloro che non godono di una pensione, per stabilire nei loro riguardi, secondo equità, una quota nel riparto della cosa comune, inferiore a quella degli altri partecipanti e comunque ragguagliata al reale apporto.

CAPITOLO 6

REGOLE SPECIALI

1. I beni strumentali acquistati durante la comunione fanno parte del patrimonio vecchio, se destinati a rimpiazzare beni vecchi; fanno parte invece del patrimonio nuovo, se costituiscono strumenti o macchine innovative.
2. Le doti apportate dalle spose vanno messe da parte, cioè escluse dal cumulo, in quanto costituiscono un capitale personale ed esclusivo. In mancanza di figli, alla morte di esse spose, le doti rientrano nei diritti successori previsti dal codice civile.
3. La comunità deve concorrere al sostentamento di tutti i suoi partecipanti durante la comunione e al mantenimento dei ragazzi fino al termine della scuola dell'obbligo.
4. Se le pensioni ed i sussidi concessi in relazione ad una mancata o diminuita capacità lavorativa sono stati trattenuti da coloro che li hanno percepiti, senza

conferirli nella comunione della quale fanno parte e dalla quale sono stati completamente assistiti, aiutati e soddisfatti in ogni loro fabbisogno, dette pensioni o sussidi debbono essere calcolati ed aggiunti come se esistessero nel patrimonio comune da dividersi. Tuttavia il pensionato può trattenere l'importo della pensione, consentendo la riduzione dei punti di lavoro, in relazione alla diminuita capacità lavorativa.

5. I debiti e le passività contratte per fronteggiare i bisogni alimentari dell'annata in cui avviene lo scioglimento o per le spese colturali e di stalla dell'ultimo anno di gestione comune, fanno carico e vanno detratte dal patrimonio nuovo.
6. Qualora un figlio (il così detto "figlio di famiglia"), appartenente alla comunione rusticale chieda di separarsi dalla famiglia prima della morte del padre, ha diritto di ottenere la sua quota di patrimonio nuovo, restando il patrimonio vecchio di esclusiva ragione del o dei capi stipite o capi stirpe. Tutto il patrimonio nuovo si consolida a favore degli altri compartecipanti rimasti nell'impresa ed ogni incremento ulteriore è pur esso di loro ragione esclusiva. Chi si è disciolto dall'impresa prima della morte del padre ed è stato liquidato, sul patrimonio nuovo, di ogni sua spettanza alla sua uscita, non ha alcun diritto di partecipare alla successiva divisione del patrimonio comune salvi in ogni caso i diritti sul patrimonio del padre, alla sua morte stabiliti dal testamento o dalla legge, e rispettati i diritti dei legittimari. Così pure le figlie, che hanno avuto la dote e sono state liquidate delle loro ragioni, succedono al padre, calcolando o non calcolando la dote, secondo che il padre ne abbia fatto o meno menzione nel testamento. In mancanza di testamento concorrono con gli altri aventi causa sul patrimonio paterno, secondo i diritti di legge.
7. Alle spose, sia entrate che uscite dall'impresa, va calcolata la quota proporzionale del patrimonio nuovo, frutto del proprio lavoro, per il tempo durante il quale hanno convissuto e lavorato nell'impresa.
8. I membri della famiglia coltivatrice, validi e non validi alle attività lavorative, hanno diritto a partecipare tanto agli utili poderali quanto agli utili e ai proventi extra agricoli che sono oggetto di conferimento o di imputazione, ivi compresi i crediti assistenziali e previdenziali, quindi al patrimonio iniziale, originario o vecchio, concorrono tutti gli aventi diritto secondo il loro titolo, anche se assenti, purché non siano stati liquidati in precedenza. In tal caso si tiene conto della particolare situazione che si viene così a creare per il rispetto dovuto alla quota legittima.
9. Al patrimonio successivo o patrimonio nuovo concorrono anche coloro che si sono assentati col permesso della comunità e quelli che sono assenti per richiamo alle armi. Mentre questi ultimi si ritengono in ogni caso presenti e quindi partecipano con uguaglianza di diritto con gli altri familiari, i primi vengono calcolati solo per gli anni di effettivo lavoro tranne che abbiano immesso nella comunione i guadagni fatti nel periodo di assenza compresi la liquidazione e le indennità maturate al momento della divisione, o si siano fatti sostituire nel lavoro da persona da loro stessi compensata.

10. L'impresa familiare coltivatrice ha l'obbligo di eseguire, nell'ultima annata, prima dell'uscita dal podere, tutti i lavori necessari alla buona e normale coltivazione del podere, anche per quello che riguarda l'inizio del ciclo produttivo dell'anno seguente.
11. La comunità di abitazione (di tetto) e di mensa, requisito, tra l'altro, per l'identificazione delle imprese familiari coltivatrici, non deve essere intesa in senso troppo rigoroso, bensì in senso relativo e cioè che tale comunanza rappresenti l'assetto normale, potendo benissimo darsi che componenti dell'impresa si assentino o siano stabilmente lontani per ragioni di lavoro nell'interesse della comunione, sempre che le relative spese e guadagni siano messi nell'impresa.
12. Se in dipendenza degli avvenimenti bellici e post-bellici relativi agli anni 1943 - 45, si siano verificati casi di razzia, di distruzione, di requisizione e di perdita di bestiame, di scorte vive o morte, ecc. appartenenti al capo stirpe come suo patrimonio vecchio od originario, e se detti beni sono stati rimpiazzati o ricostituiti con denaro dell'impresa, si assegna per punti di lavoro a coloro che con la loro attività hanno rimpiazzato o ricostituito tali beni.
13. Se però il capo stirpe ha ricevuto adeguati compensi o indennità per la requisizione, che non ha tenuti per sé, ma lasciati o immessi nell'impresa, il patrimonio rimpiazzato spetta completamente al patrimonio vecchio, così pure se detto patrimonio è stato rimpiazzato o ricostituito con denaro preesistente, di proprietà del capo stirpe o dei capi stirpe.
14. Nel caso di distruzione parziale dei beni appartenenti al patrimonio vecchio, tale patrimonio residuo compete al capo stirpe ed allo stesso compete, con una adeguata percentuale, il capitale nuovo; il rimanente va diviso per punti di lavoro.
15. Se, infine, il capo stirpe ha trattenuto per suo esclusivo conto l'indennità, il nuovo capitale bestiame e le scorte vive o morte, ecc. appartengono esclusivamente a coloro che hanno concorso a formarli, senza alcuna detrazione a favore del capitale vecchio.
16. Se il reggitore ha percepito compensi per rinuncia alla proroga o al diritto di prelazione, la somma riscossa va imputata al capitale nuovo, previa detrazione adeguata a favore del capitale vecchio.
17. Le spese dello scioglimento, divisione, perizie, etc. e conseguenti sono poste a carico di tutti i componenti l'impresa familiare coltivatrice e a ciascuno in proporzione della quota ad esso assegnata, secondo il valore dell'assegnazione ed in solido tra di loro.